



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento**Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale****n. 10 dd. 18.05.2018**

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva tramite ruolo delle sanzioni amministrative accertate dal Corpo di Polizia Locale all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L’anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
CONTRINI ROBERTO	Consigliere	assente giustificato
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	assente giustificato
DALDOSS ALDO	Consigliere	assente giustificato
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	presente
LIBERA MARCO	Consigliere	presente
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	assente giustificato

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune in data 31 maggio 2017 ha sottoscritto la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale ed istituzione del Corpo Intercomunale “Polizia Locale delle Giudicarie”, la quale opera in continuità con la precedente e ha durata dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2027;
- il Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie gestisce, tra il resto, le procedure di formazione, iscrizione ed approvazione dei ruoli coattivi inerenti le sanzioni amministrative dallo stesso accertate di tutti gli Enti aderenti alla gestione associata, avvalendosi per l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale delle società del Gruppo Equitalia, le quali con D.L. 193/2016, sono state sopprese a far data dal 1.7.2017;

Dato atto che:

- l'art. 2 del D.L. 193/2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. 50/2017, dispone al comma 2 che *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26.2.1999 n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. 193/2016 prevede infatti lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”;
- il nuovo soggetto è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 potrà usare il ruolo per riscuotere coattivamente le proprie entrate ai sensi del D.P.R. 602/1973 solo previa adozione di deliberazione del Consiglio comunale;

Considerato che il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art. 10 della L. 23/2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al D.P.R. 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il D.L. 13.05.2011, n. 70 all'art. 7, comma 2, lett. gg-ter aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. 193/2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite il ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, ma anche

- tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può essere differente a seconda il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione; è necessario quindi che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Valutato che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative accertate dal Corpo di Polizia Locale all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico al quale sono affidate dalla legge anche le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità;

Tenuto conto peraltro che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, affidare la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative accertate dal Corpo di Polizia Locale al nuovo ente denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione a far data dall'esecutività della presente deliberazione;

Dato atto che la riscossione di tutti i carichi a ruolo inerenti le sanzioni amministrative accertate dal Corpo di Polizia Locale già affidati ad Equitalia continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – Riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione Spa prot. n. 2017-EQUISDR-3713542 del 24.05.2017;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte ed a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 193/2016, all'Agenzia delle Entrate –

Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative accertate dal Corpo di Polizia Locale;

2. di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
3. di dare atto che in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli affidati dal Comune alle società del Gruppo Equitalia.

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs.. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaiddotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -